

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA – PALERMO

R.G.N. 1216/2022

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

del sig. **Salvatore Cangemi**, nato a Palermo il 6 dicembre 1990 (C.F. CNG SVT90T06G273Z) e residente in via Per Pietra Longa n. 29 Alcamo (TP), rappresentato e assistito giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Francesco Stallone (C.F. STLFNC66C02G273O; fax: 091.6251857; pec: francesco.stallone@legalmail.it), Filippo Ficano (C.F. FCNFPP88C01G273L; fax n. 0916251857; pec. filippoficano@legalmail.it), Filippo Gallina (C.F. GLLFPP89H07G273K; fax n. 0916251857; pec. filippogallina@legalmail.it) e Manfredi Matassa (C.F. MTSMFR95E05G273I; fax n. 0916251857; pec: manfredi.matassa@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo, Via Nunzio Morello, 40.

CONTRO

- l'Assessorato della Regione Siciliana delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica in persona dell'Assessore *pro tempore*

E NEI CONFRONTI

- di Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. in persona del rappresentante legale *pro tempore*

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

CON IL RICORSO ORIGINARIO

- dell'esito della prova scritta pubblicato in data 6 giugno 2022 sul portale <http://riqualificazione.formez.it>, nella parte in cui all'odierno ricorrente sono stati attribuiti 23,15 punti in luogo di 23,8 punti;
- dell'elenco degli idonei pubblicato in data 6 giugno 2022 nel sito <http://riqualificazione.formez.it> e nel portale della Regione Siciliana - Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale alla URL: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale>, nella parte in cui l'odierno ricorrente è stato inserito con un punteggio di 23,15 in luogo di 23,8;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra elencati ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura concorsuale;

E CON I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI

- del D.D.G. n. 5109 del 29 novembre 2022 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico originariamente indetto con D.D.G. n. 5040 del 23 dicembre 2021, per la copertura di n. 311 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia.
- Ove esistenti, degli atti, documenti o verbali, al momento non conosciuti, relativi alla decisione di attribuire 0.5 a tutti i candidati indipendentemente dalla risposta fornita al quesito n. 31;

- Ove esistenti, degli atti, documenti o verbali, al momento non conosciuti, relativi alla decisione di attribuire 0.5 a tutti i candidati indipendentemente dalla risposta fornita al quesito n. 44, escludendo coloro che non avevano risposto al quesito.

Si premette in

FATTO

Con bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale Della Regione Siciliana - serie speciale concorsi ed esami - n. 18 del 29 dicembre 2021 (D.D.G., n. 5040 del 23.12.2021, poi emendato con D.D.G. n. 5245 del 29/12/2021), la Regione Siciliana delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale – ha bandito il concorso pubblico per l’assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato categoria C, per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia.

La suddetta procedura è stata articolata in due fasi consistenti in una prova scritta (valutabile con un punteggio massimo di 30) e, con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei, nella valutazione dei titoli (valutabile con un punteggio massimo di 10).

Nei giorni 9-10-11-12-13-16 maggio 2022 si è svolta la prima fase concorsuale consistente in un test di 60 domande a risposta multipla. L’odierno ricorrente ha partecipato alla procedura per il Profilo CPI-OML - Operatore mercato del Lavoro ed ha superato la prova scritta sostenuta il giorno 9 maggio 2022, riportando il punteggio di 23,15.

La suddetta valutazione è risultata viziata da un macroscopico errore di correzione commesso dalla Commissione. Segnatamente, sebbene l’odierno ricorrente avesse individuato la risposta corretta (INAIL) al quesito n. 31 – formulato nei seguenti termini: «ai sensi dell’art 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, nel caso di malattia per Covid-19 contratta in occasione di lavoro, il lavoratore ha diritto alla tutela:?» – l’Amministrazione ha erroneamente ritenuto corretta un’altra risposta

tra quelle indicate (INPS). Conseguentemente, invece di attribuire al ricorrente il punteggio di 0,50, l'Amministrazione gli ha attribuito un punteggio negativo di 0,15. Trattandosi di un errore di palese evidenza, il 7 agosto 2022 il Sig. Cangemi ha impugnato dinanzi a Codesto Ecc.mo TAR (R.G.N. 1216/2022) gli atti di approvazione dell'esito della prova scritta e dell'elenco degli idonei pubblicati il 6 giugno 2022, nonché ogni atto consequenziale e presupposto.

Nelle more del giudizio instaurato, il Consiglio di Giustizia Amministrativa (C.G.A.R.S., Sez. Giur., 21 novembre 2022, n. 457) non solo ha avuto modo di esprimersi in sede cautelare sulla medesima questione sollevata dall'odierno ricorrente, affermando che *«la risposta del candidato sembrerebbe corretta, come sembrerebbe evincersi ictu oculi dall'art. 42, c.2, dl n. 18/2020 (conv. mod. l. l. n. 27/2020), sicché in luogo di - 0,15 andava assegnato il punteggio di + 0,50»*, ma ha anche chiarito come un'ulteriore domanda (quesito 44) facesse riferimento a norma da tempo non più esistente (art. 8, c.1, d.lgs. n. 151/2015 che ha espressamente abrogato l'art. 9, c.5, l. n. 68/1999).

Su tali premesse, nel formulare la graduatoria di merito del concorso pubblico in oggetto con D.D.G. n. 5109 del 29.11.2022, l'Amministrazione resistente ha modificato le valutazioni impuginate con ricorso principale con l'intento di sanare gli evidenti vizi di legittimità della procedura.

Sebbene la nuova graduatoria riconosca all'odierno richiedente il punteggio corretto (23,8), la stessa è da ritenere inficiata da nuovi profili di illegittimità in quanto:

- ha inteso rimediare all'erronea valutazione delle risposte alla domanda n. 31 attribuendo il punteggio di 0,5 a tutti i candidati (e non, invece, soltanto a quelli che avevano segnato la risposta corretta);
- ha attribuito 0,5 punti a tutti i candidati che avevano risposto alla domanda n. 44 (mal formulata, in quanto basata su una disposizione di legge non più in vigore), ma non a coloro che non avevano risposto al quesito;

- ha applicato una clausola del bando di concorso in modo illegittimo, attribuendo ai laureati in possesso di laurea triennale e magistrale un punteggio superiore ai laureati con laurea magistrale a ciclo unico.

Tale graduatoria, unitamente a tutti gli eventuali atti impugnati e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali ancora non conosciuti (di cui si attende di ottenere copia a seguito di istanza di accesso presentata in data 10.01.2023), deve considerarsi illegittima per i seguenti motivi in

DIRITTO

a) Premessa

Prima di entrare nel merito delle diverse questioni in diritto che saranno di seguito approfondite, si ritiene opportuno ricostruire il percorso che ha condotto l'Amministrazione resistente ad annullare in autotutela gli atti impugnati con il ricorso principale e ad elaborare una graduatoria sulla base di valutazioni differenti rispetto a quelle riportate dagli atti di gara.

A fronte dei molteplici ricorsi proposti dai candidati con l'intento di far annullare le illegittime valutazioni delle prove scritte e dei titoli in relazione alla procedura *de qua*, in data 21 novembre 2022 il C.G.A.R.S è intervenuto in sede cautelare ritenendo sussistente il *fumus boni juris* in relazione ai profili di illegittimità ricollegati a due quesiti.

In relazione al primo quesito (n. 31), il C.G.A.R.S. ha ritenuto corretta la risposta (INAIL) sbarrata dal candidato in luogo di quella individuata dall'Amministrazione, chiarendo che *«riguardo al quesito [...], la risposta del candidato sembrerebbe corretta, come sembrerebbe evincersi ictu oculi dall'art. 42, c.2, dl n. 18/2020 (conv. mod. l. l. n. 27/2020), sicché in luogo di -0,15 andava assegnato il punteggio di + 0,50»*.

In relazione al secondo quesito (n. 44) è stato ritenuto che lo stesso fosse ugualmente viziato ma per ragioni differenti.

Nello specifico è stato osservato che «*riguardo al quesito [...] la relativa formulazione faceva riferimento a norma da tempo non più esistente, come si ricava dall'art. 8, c.1, d.lgs. n. 151/2015 che ha espressamente abrogato l'art. 9, c.5, l. n. 68/1999, con un inevitabile fumus di portata travicante del medesimo in contrasto con consolidati principi giurisprudenziali [...]*».

Pochi giorni dopo il deposito della richiamata pronuncia cautelare, il 29 novembre, l'Amministrazione resistente ha pubblicato la graduatoria relativa alla procedura concorsuale oggetto degli interventi.

Se da un lato l'Assessorato ha preso atto dei profili di illegittimità della procedura valutativa, dall'altro ha tuttavia provato a porre rimedio a tali vizi in modo sicuramente non corretto.

Invero, lungi dal considerare i differenti profili di illegittimità dei quesiti messi in luce dal Consiglio di Giustizia, l'Amministrazione resistente si è limitata a modificare le valutazioni dei candidati in modo da attribuire a tutti i partecipanti alla procedura che avessero fornito una risposta ai due quesiti in oggetto un punteggio di 0.5 punti. In altri termini, le risposte sono state considerate “sempre corrette”, ma solo a condizione che fosse stata sbarrata una qualsiasi risposta (circostanza, quest'ultima, già di per sé manifestamente illogica).

Ciò nondimeno, per realizzare il suo intento di *reductio ad legitimitatem* della procedura concorsuale, l'Assessorato avrebbe dovuto anzitutto soffermarsi sulla chiara distinzione tra:

- a) un quesito ben formulato, con una sola risposta corretta ma erroneamente valutato dalla commissione (come nel caso del quesito n. 31, in cui si è in presenza di una risposta corretta univoca individuata dal ricorrente – INAIL – ma erroneamente valutata dall'Amministrazione).
- b) un quesito mal formulato, in quanto errato e/o poco chiaro, con più risposte o con nessuna corretta (come nel caso del quesito n. 44, in cui non esiste una

risposta corretta in quanto la domanda non teneva in considerazione dell'abrogazione del testo di legge utilizzato);

Tale distinzione, che – all'evidenza – sembra essere stata ignorata dall'odierna resistente, assume in realtà un rilievo di assoluta centralità nella controversia in esame.

In relazione al quesito n.31, essendovi una risposta evidentemente corretta (INAIL), l'amministrazione avrebbe dovuto limitarsi a ricalcolare la graduatoria assegnando:

- + 0,5 punti ai candidati che avevano indicato tale risposta attribuendo;
- 0 pt. ai candidati che non avevano fornito alcuna risposta
- - 0,15 a coloro che avevano barrato una delle altre risposte.

Nel caso del quesito n. 44, invece, l'Amministrazione, trattandosi di un quesito mal formulato, l'amministrazione avrebbe dovuto invalidare la domanda non attribuendo alcun punto a tutti i candidati, o in alternativa, valutare attribuire un punteggio positivo a tutti i partecipanti indipendentemente dalla circostanza che avessero sbarrato o meno una risposta.

Fatte tali premesse è possibile adesso soffermarsi

b) Sul merito

I. ILLEGITTIMITÀ DELLA RISPOSTA ATTRIBUITA AL QUESITO N. 31; VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E DELLA PAR CONDICIO CONCORSUALE; VIOLAZIONE DELL'ART. 6 L. 241/1990 PER DIFETTO E INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E MANIFESTO TRAVISAMENTO DEI FATTI;

Con riferimento al quesito n. 31, risulta evidente come tale domanda presentasse una risposta chiara e precisa (individuata correttamente dal candidato), ma che la stessa sia stata valutata erroneamente dall'Amministrazione resistente.

Come già evidenziato nel ricorso principale, la soluzione al quesito n. 31 è ricavabile dalla semplice lettura dell'art. 42, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, il quale ha previsto testualmente che «*nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-*

CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro».

Dunque, tra le tre possibili risposte (ANPAL, INAIL E INPS), non è revocabile in dubbio che la risposta esatta fosse quella barrata dal ricorrente, che ha correttamente indicato l'INAIL come soggetto responsabile di garantire la tutela al lavoratore in caso di malattia da coronavirus (SARS-CoV-2), e non quella dell'Amministrazione (INPS).

In tale contesto – in presenza di un quesito ben formulato e con una sola risposta corretta – per rimuovere gli evidenti profili di illegittimità della procedura *de qua* l'Amministrazione avrebbe dovuto ricalcolare la graduatoria in modo da assegnare:

- 0,5 pt. ai candidati che hanno indicato la risposta corretta (INAIL).
- meno 0,15 pt. ai candidati che hanno indicato una risposta errata (ANPAL O INPS)
- 0 pt. ai candidati che non hanno fornito alcuna risposta.

Per converso, nella graduatoria finale, l'Assessorato ha inspiegabilmente ed irragionevolmente deciso di valutare le risposte fornite dai candidati in relazione al quesito in oggetto come “sempre corrette”.

In questo modo, ed è questo il dato che maggiormente rileva, l'errore in sede di valutazione dell'Amministrazione si è tradotto in un'attribuzione di punti aggiuntivi ad esclusivo vantaggio dei candidati che hanno fornito una risposta errata al quesito, svantaggiando chi (come l'odierno ricorrente) invece aveva individuato l'unica risposta corretta durante la prova.

In tale contesto, l'attribuzione dei punti delle prove scritte è sfuggita dai rigidi binari tracciati dalla *lex specialis*, sfociando in una valutazione del tutto arbitraria dell'Amministrazione.

Pertanto, gli atti impugnati non devono ritenersi esclusivamente viziati da eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifesta derivante da un'omessa o incompleta istruttoria (e ciò basterebbe per sancirne la loro illegittimità), ma devono ritenersi anche in contrasto con le previsioni della *lex specialis* e con il più ampio principio della *par condicio* concorsuale.

II. ILLEGITTIMITÀ DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO IN RELAZIONE AL QUESITO N. 44; VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E DELLA PAR CONDICIO CONCORSALE; DIFETTO E INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E MANIFESTO TRAVISAMENTO DEI FATTI;

Considerazioni opposte devono essere mosse con riferimento al quesito n. 44, con cui è stato richiesto ai candidati di fornire una risposta sulla base di una disposizione non più in vigore da più di sette anni (il riferimento è all'art. 8, c. 1, d.lgs. n. 151/2015 che ha espressamente abrogato l'art. 9, c. 5, l. n. 68/1999).

Il caso di specie non può che essere ricondotto nell'alveo dei quesiti mal formulati indicato nel punto a) in premessa: in presenza di un parametro legislativo non più in vigore è impossibile individuare una risposta corretta rispetto a un'altra, ma tutte le possibili risposte al quesito indicate dal testo devono ritenersi erranee in eguale misura.

Situazione quest'ultima, pacificamente messa a fuoco dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha già avuto modo di chiarire che «*ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'Amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta "indubitabilmente esatta"*» (Cons. Stato, sez. III, n. 6756/2022)

In tale contesto, se da un lato l'Amministrazione ha correttamente deciso di attribuire un punteggio ai candidati in modo generalizzato (0,5 pt. ai candidati che avessero sbarrato una qualsiasi domanda), risulta manifestamente illogica, irragionevole e arbitraria la decisione di escludere da tale attribuzione generalizzata di punti coloro che – trovandosi di fronte una domanda priva di una risposta corretta – avevano deciso di non sbarrare nessuna tra le risposte indicate.

In tale situazione rientra il caso specifico del Dott. Cangemi, il quale pur visualizzando che le risposte al quesito n. 44 fossero valutate come “sempre corrette” non ha ricevuto alcun punto nella valutazione del punteggio.

Nella situazione prospettata, dunque, l'Amministrazione ha inspiegabilmente deciso di conferire punti solo a chi aveva barrato una delle risposte riportate nella prova (da considerare tutte errate), e non invece a coloro i quali avevano deciso di non sbarrare il quesito per non incorrere nella penalità di 0,15 pt (risultando oggettivamente impossibile individuare la risposta corretta).

In conclusione, con riferimento al caso di specie, l'Assessorato avrebbe dunque dovuto riconoscere a tutti i candidati il punteggio di 0,5 indipendentemente dallo sbarramento di una risposta o meno, o, in alternativa, non riconoscere punti a nessuno dei partecipanti alla procedura.

Tuttavia, anche con riferimento a questo profilo, l'Amministrazione ha attribuito i punteggi in modo illogico e arbitrario, determinando un irragionevole disparità di trattamento tra i candidati.

III. ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 7, A.1), DEL BANDO DI CONCORSO PER VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 487/1994, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI *PAR CONDICIO*, ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, MANIFESTO TRAVISAMENTO DEI FATTI, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ; INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Oltre agli evidenti vizi fin qui analizzati relativi alla valutazione delle prove scritte, sussistono gravi profili di illegittimità anche in relazione alla valutazione dei titoli di studio.

In questo caso, v'è stata un'illegittima applicazione di una clausola della *lex specialis*. Si fa riferimento, in particolare, all'art. 7, lett. a.1, del bando, che ha previsto l'attribuzione di:

- 1,00 punto per ogni laurea (L);
- 1,50 punti per ogni diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o magistrale (LM).

Come risulta evidente, interpretare la suddetta clausola nel senso di attribuire 1,00 punto per la laurea triennale e, in aggiunta, 1,50 punti per ogni diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea specialistica (vecchio ordinamento) e laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, significa creare un'ingiustificabile e illogica disparità di trattamento tra i candidati che hanno conseguito la laurea magistrale a ciclo unico – come l'odierno ricorrente – e quelli che hanno conseguito una laurea magistrale a seguito di una laurea triennale (laurea 3 + 2).

Così facendo, infatti, si riconosce ai candidati in possesso di una magistrale a ciclo unico esclusivamente 1,5 punti, mentre ai “laureati 3 + 2” un punteggio di 2,5.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa, ha sottolineato che *«nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate»* (Tar Lazio, Roma, sez. III ter, 7 dicembre 2021 n. 12613; Tar Lazio, Roma, 19 maggio 2022 n. 6512; Tar Lazio, Roma, sez. III ter, 10 maggio 2022 n. 5829).

Dunque, sulla base di quanto a più riprese statuito dalla giurisprudenza e imposto da canoni di ragionevolezza dell'azione amministrativa, per evitare di attribuire valutazioni notevolmente diverse in riferimento a percorsi di studio di eguale durata, l'Amministrazione avrebbe dovuto applicare la clausola in oggetto in modo da ritenere assorbite la valutazione delle lauree triennali all'interno di quella relativa ai diplomi di laurea, lauree specialistiche e magistrali.

In altri termini, i soggetti in possesso di laurea triennale che avessero successivamente ottenuto anche la laurea specialistica (3+2), avrebbero dovuto ottenere unicamente il punteggio di 1,50, relativo a tale ultimo titolo e non invece 2 diversi punteggi, trattandosi di un unico percorso di studi universitario.

Del resto, la laurea specialistica «*costituisce la prosecuzione di un percorso di una laurea che ha nella laurea triennale un precedente ineludibile*» (Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 23 dicembre 2021 n. 2340).

IV. SUL PERICULUM

Quanto al *periculum in mora*, il ricorso alla tutela cautelare risulta necessario per scongiurare il verificarsi di un pregiudizio grave ed irreparabile per l'odierno ricorrente, che verrebbe privato della possibilità di essere tempestivamente assunto a tempo indeterminato.

In tal senso, in un'ottica di contemperamento degli interessi in gioco, si rileva che tale sospensione risulta utile anche nell'interesse della p.a. di evitare che si consolidino gli effetti di una graduatoria illegittima attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro che sarebbero a loro volta illegittimi, con rilevanti conseguenze risarcitorie ed erariali.

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

L'odierno ricorrente è ancora in attesa della risposta dell'Amministrazione resistente alla propria istanza di accesso del 10.01.2023, con cui ha richiesto di ottenere i dati dei candidati collocati in graduatoria tra la posizione n. 241 (28,45 pt. complessivi) e

la posizione n. 530 (26,30 pt. complessivi) a cui verrebbe attribuito un punteggio inferiore all'odierno ricorrente a seguito della *reductio ad legitimitatem* della procedura in oggetto, si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio.

Tutto ciò premesso, si chiede che

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA –
PALERMO

In via cautelare:

- Disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati.

Nel merito:

- Annullare in *parte qua* la graduatoria di merito approvata con del D.D.G. n. 5109 del 29 novembre 2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

- ove necessario dichiarare illegittimo il bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 18 del 29 dicembre 2021 (D.D.G., n. 5040 del 23.12.2021, poi emendato con D.D.G. n. 5245 del 29/12/2021) nella parte in cui all'art. 7, a.1, fosse interpretato nel senso di non consentire l'assorbimento del punteggio della laurea triennale (L) in quello relativo al diploma di Laurea (DL) laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM).

- Condannare l'Amministrazione all'adozione di una nuova graduatoria di merito volta ad attribuire i seguenti punteggi:

- **con riferimento al quesito n. 31:** 0,5 pt. ai candidati che hanno indicato correttamente la risposta "INPS"; - 0,15 ai candidati che hanno indicato una risposta errata (ANPAL O INPS); 0 pt. ai candidati che non hanno fornito alcuna risposta.
- **con riferimento al quesito n. 44:** 0,5 pt. a tutti i candidati, indipendentemente dalla circostanza per cui sia stata sbarrata o meno una risposta; o, in

alternativa, considerare il quesito nullo ai fini della procedura e non attribuire alcun punteggio;

- **con riferimento alla valutazione dei titoli:** 1,5 pt. ai candidati in possesso di Diploma di Laurea, Laurea Specialistica o Magistrale e 1,00 pt. ai candidati in possesso di laurea triennale, ritenendo tuttavia assorbita nel primo parametro la valutazione dei titoli relativa alla laurea triennale.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Si dichiara che il contributo unificato per il presente giudizio è pari ad euro 325,00.

Salvo ogni altro diritto.

Palermo 16.01.2023

Avv. Francesco Stallone

Avv. Filippo Ficano

Avv. Filippo Gallina

Avv. Manfredi Matassa